ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Art. 36

Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi

Il margine di solvibilita' in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola secondo quanto previsto nei commi successivi. Si cumulano gli importi dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio come definiti all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, iscritti alla voce 1.a) del conto tecnico dei rami danni di cui allo schema di conto economico contenuto nell'allegato II al suddetto decreto. Agli effetti del cumulo di cui al presente comma sono aumentati del cinquanta per cento i premi lordi contabilizzati o i contributi relativi ai rami 11, 12 e 13 di cui al punto A) della tabella allegata. L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino a cinquanta milioni di euro e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare. 4. Il margine e' calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del diciotto per cento, sulla seconda quota quella del sedici per cento e sommando i due importi cosi' ottenuti. L'ammontare che ne risulta e' moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma degli ultimi tre esercizi, tra l'ammontare dei sinistri pagati ed a riserva che restano a carico dell'impresa dopo aver dedotto le quote di competenza dei riassicuratori e l'ammontare complessivo lordo dei sinistri stessi. Qualora tale rapporto risulti inferiore al cinquanta per cento, esso e' preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del cinquanta per cento. (9)

Versione in vigore dal 30 novembre 2003, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 10

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
Titolo	II — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Capo	III — Condizioni di esercizio

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(9) Il D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che le modifiche al presente articolo si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2004.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-175-1995/art-36-calcolo-del-margine-di-solvibilita-in-rapporto-all-ammontare-annuo/versione/10

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it